

**Comune di Sclafani Bagni
Provincia di Palermo**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DELLA TASSA
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.**

**Articolo 1
Contenuto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per la riscossione diretta dei tributi comunali al fine di semplificare i rapporti tra i contribuenti e gli uffici della fiscalità locale, fornendo indicazioni dirette ai cittadini in ordine alle modalità e alle scadenze inerenti gli adempimenti tributari.
2. Il regolamento è ispirato ai principi di servizio e di informazione del contribuente, di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie.

**Articolo 2
Tributo oggetto di riscossione diretta**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per la riscossione diretta della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

**Articolo 3
Formazione di “elenchi nominativi” dei contribuenti**

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base delle iscrizioni dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati, è iscritto a cura del Responsabile del tributo in appositi elenchi nominativi da formare e vistare entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale l'avviso di accertamento è notificato.
2. Relativamente all'anno di entrata in vigore del presente regolamento, gli elenchi nominativi sono formati, per le reiscrizioni dell'anno precedente, sulla base dell'ultimo ruolo ordinario emesso.
3. L'ammontare dell'addizionale provinciale debitamente documentata tramite un prospetto riassuntivo delle somme da riscuotere, dovrà essere versato alla Provincia Regionale direttamente dal Comune, specificandone la causale, secondo le modalità di pagamento da concordare con l'Amministrazione Provinciale.

**Articolo 4
Visto di esecutività**

1. Sul frontespizio riepilogativo dell'elenco formato, è apposto il visto di esecutività da parte del Responsabile del tributo entro il termine, previsto a pena di decadenza, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente regolamento.
2. Una copia riepilogativa di detti elenchi è affissa all'Albo Pretorio per otto giorni consecutivi. L'Ente avvisa la popolazione del deposito degli stessi presso gli uffici comunali, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento alle rispettive scadenze.

Articolo 5

Riscossione diretta della T.A.R.S.U.

1. Per rispettare le esigenze di semplificazione l'Ufficio Tributi invierà una comunicazione contenente gli importi da pagare e le relative scadenze, prestabilite ed uguali per tutti.
2. La tassa verrà riscossa mediante "bollette" o "avvisi di pagamento" annuali con indicazione del cespite, della tariffa applicata alla superficie imponibile e della somma da pagare, comprensivo di spese di gestione e spedizione con allegato bollettino postale a valersi su specifico c/c postale.
3. Gli importi di cui al comma 1 saranno riscossi in due rate bimestrali consecutive sia per le utenze (domestiche e non domestiche), relative all'anno precedente, attivate entro il 20 gennaio a seguito di presentazione di nuova denuncia o denuncia di variazione oppure a seguito di iscrizione per accertamento divenuto esecutivo sia per le utenze (domestiche e non domestiche) relative all'anno corrente.
4. Le scadenze per il pagamento della tassa vengono di seguito indicate:
 - unica rata entro il 31 maggio, oppure in due rate:
 - prima rata entro il 31 maggio;
 - seconda rata entro 31 ottobre.

Articolo 6

Avviso di accertamento per omesso/parziale versamento

1. Limitatamente ai soli contribuenti che non hanno provveduto volontariamente al pagamento a seguito dell'invio della comunicazione di cui al precedente articolo 5, l'Ufficio Tributi notificherà un avviso di accertamento per omesso/parziale versamento con applicazione degli interessi legali sull'importo dovuto calcolati giornalmente a far data dal giorno in cui sono divenuti esigibili, oltre alla sanzione del 30%.
2. Il provvedimento dovrà essere notificato entro il termine decadenziale di cinque anni dalla data di scadenza del pagamento e dovrà contenere :
 - a) la denominazione dell'Ente creditore;
 - b) le generalità del contribuente o la denominazione della ditta, società o altra persona giuridica;
 - c) il codice fiscale o partiva I.V.A.;
 - d) l'indicazione dell'ubicazione della superficie tassabile, nonché il parametro di riferimento (mq);
 - e) l'importo della tariffa deliberata al mq/annuo e la relativa categoria;
 - f) l'importo distinto analiticamente per tributo, addizionali ed eventuali oneri accessori;
 - g) l'importo degli interessi legali maturati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento e fino alla data di emissione dell'avviso di accertamento per parziale/omesso versamento;
 - h) l'importo totale dovuto;
 - i) scadenza del pagamento, entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto impositivo;
 - j) l'organo presso cui è possibile ricorrere o presso cui è possibile promuovere il riesame ed i relativi termini, nonché l'Ufficio presso cui è possibile ottenere informazioni;
 - k) l'indicazione del Responsabile del procedimento.
3. Scaduti inutilmente 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento si procederà alla riscossione coattiva.
4. Resta fermo quanto previsto dall'art. 72, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo n. 507/93, in materia di ripartizione, per gravi motivi, del carico tributario se comprensivo di arretrati.
5. Per i casi di omesso, parziale, tardivo versamento del tributo riscosso in forma diretta, si applicano le sanzioni previste dell'art.13 del decreto legislativo n. 471/97.

Articolo 7

Modalità di pagamento

1. Il pagamento delle somme iscritte nell'elenco deve essere eseguito sul conto corrente postale n. 19154905 - IBAN: IT B076 0104 6000 0001 9154 905 intestato "Comune di Sclafani Bagni - Tassa smaltimento".
2. Gli importi di cui al comma 1 saranno riscossi direttamente dal Comune in due rate consecutive a distanza di quattro mesi l'una dall'altra.
3. In luogo dei pagamenti a rate, gli importi potranno essere versati anche in unica soluzione entro la scadenza della prima rata, utilizzando il bollettino contenente l'importo totale del tributo.

Articolo 8

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere chiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'effettuazione del rimborso da parte dell'ente deve avvenire entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme dovute a seguito di procedure di accertamento o di accertamento in rettifica, sulle somme dovute per rimborsi ed in generale sulle somme a debito o a credito di carattere tributario, si applica il tasso di interesse legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 9

Riscossione coattiva

1. Nei casi di mancato pagamento, l'Ufficio Tributi, a pena di decadenza, provvede, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento di cui all'articolo 6 è divenuto esecutivo, alla riscossione coattiva mediante la procedura prevista dal Regio Decreto n. 639 del 1910, con addebito delle spese per l'espletamento dell'attività di recupero credito a totale carico del debitore.
2. È, altresì, prevista la facoltà di riscossione tramite ruolo da affidare al Concessionario Nazionale della riscossione, a seguito della riforma della riscossione avviata con il D.L. n.203/05 e secondo le disposizioni in essa contenute.

Articolo 10

Limiti di esenzione per riscossione, accertamenti e rimborsi

1. Il versamento dell'imposta non è dovuto e non sono effettuati i rimborsi, qualora l'ammontare non superi, post arrotondamento € 10,00, somma intesa quale totale del tributo annuo dovuto, comprensivo di tutte le addizionali.
2. I crediti tributari, anche se comprensivi di sanzioni amministrative e/o interessi, sono riscossi, qualora l'ammontare della sola imposta sia superiore ad € 10,00. Si applica lo stesso limite anche se trattasi di crediti costituiti da sole sanzioni e/o interessi.
3. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 11

Sgravi e rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto negli elenchi, lo sgravio della tassa, è disposto, previa richiesta del contribuente, dall'ufficio competente entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta.
2. Per il rimborso delle somme versate e non dovute si rinvia a quanto stabilito nel regolamento comunale per la disciplina delle entrate.

Articolo 12

Compensazione

1. Nel caso di duplicazione del versamento della tassa, il Comune, su istanza del contribuente e dopo verifica può autorizzare, con atto scritto ed inviato al contribuente anche via fax o via mail, la compensazione della tassa, per le somme dovute a debito.

Articolo 13

Abrogazione di norme

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le eventuali disposizioni regolamentari in contrasto.

Articolo 14

Rinvio dinamico

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari in materia. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 15

Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio e nella sezione "Regolamenti" del sito internet istituzionale.

Articolo 16

Entrata di vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il 01 gennaio 2012.